



Regione  
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## SOMMARIO

### D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

#### Presidenza

##### **Decreto dirigente unità organizzativa 30 marzo 2016 - n. 2329**

Prelievo dal fondo di riserva di cassa e relativi adeguamenti degli stanziamenti del bilancio di previsione 2016 e del relativo documento tecnico d'accompagnamento – 13° provvedimento . . . . . 2

#### D.G. Istruzione, formazione e lavoro

##### **Decreto dirigente struttura 6 aprile 2016 - n. 3045**

Approvazione piano anno 2016 e fabbisogno anno 2017 ai sensi della d.g.r. 29 febbraio 2016 n. 4861 in attuazione dell'art. 10 del d.l. 12 settembre 2013, n. 104. . . . . 4

#### D.G. Agricoltura

##### **Decreto dirigente struttura 4 aprile 2016 - n. 2992**

Programma di sviluppo rurale 2014-2020 - Approvazione del bando 2016 dell'operazione 13.1.01 «Indennità compensativa per le aree svantaggiate di montagna» . . . . . 20

##### **Comunicato regionale 6 aprile 2016 - n. 54**

Iscrizione elenco dei tecnici degustatori per i vini DOP ricadenti sul territorio della Regione Lombardia, approvate con delibera di Giunta n. X/ 960 del 22 novembre 2013 . . . . . 51

#### D.G. Sviluppo economico

##### **Decreto dirigente struttura 4 aprile 2016 - n. 2993**

Iscrizione al registro regionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo, abilitati all'esercizio della professione - 170° elenco - Legge regionale del 1° ottobre 2015 n. 27. . . . . 52

#### D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile

##### **Comunicato regionale 5 aprile 2016 - n. 53**

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento regionale 21 gennaio 2001, n. 1, dell'elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale riconosciuti dalla Regione Lombardia alla data del 31 marzo 2016, in attuazione dell'articolo 2, commi 6 e 7, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e della deliberazione di Giunta regionale 6 agosto 2012, n. IX/3935 . . . . . 54

Serie Ordinaria n. 15 - Lunedì 11 aprile 2016

## D.G. Agricoltura

D.d.s. 4 aprile 2016 - n. 2992

### Programma di sviluppo rurale 2014-2020 - Approvazione del bando 2016 dell'operazione 13.1.01 «Indennità compensativa per le aree svantaggiate di montagna»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA DI MONTAGNA E DELL'UTILIZZO SOSTENIBILE DEI TERRENI AGRICOLI

Visti i regolamenti (UE):

- n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e in particolare l'art. 31 «Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici» e art. 32 «Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici»;
- n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 - in particolare il Titolo VI, Capo I relativo alla Condizionalità;
- n. 1307/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

Preso atto che la Giunta Regionale con Deliberazione n. X/3895 del 24 luglio 2015 ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia a seguito delle Decisione di esecuzione C(2015)4931 del 15 luglio 2015 assunta dalla Commissione Europea;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 6196 del 22 luglio 2015 «Programma di Sviluppo Rurale 2004-2020. Individuazione dei responsabili delle «Operazioni», con il quale è stato approvato l'elenco dei Dirigenti regionali pro tempore responsabili delle singole operazioni, tra le quali l'operazione 13.1.01 «Indennità compensativa per le zone svantaggiate di montagna»;

Ritenuto opportuno fornire ai potenziali beneficiari la descrizione degli impegni e delle condizioni che regolano l'accesso ai benefici dell'Operazione 13.1.01 «Indennità compensativa per le aree svantaggiate di montagna», attraverso uno specifico bando cui all'allegato 1, composto di n. 33 pagine, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto altresì di stabilire che eventuali modifiche e integrazioni concernenti i codici coltura utilizzabili saranno rese note mediante comunicato regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale (BURL) e sul sito internet di Regione Lombardia;

Considerato che le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano a 11.500.000,00 euro la cui spesa graverà sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art. 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura/U.O. individuate dalla d.g.r. n. 87 del 29 aprile 2013 e dal decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

DECRETA

recepite le premesse:

1. di approvare il bando 2016 dell'Operazione 13.1.01 «Indennità compensativa per le aree svantaggiate di montagna» di cui all'allegato 1, composto di n. 33 pagine, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. che le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano a 11.500.000,00 euro la cui spesa graverà sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);
3. di stabilire che eventuali modifiche e integrazioni concernenti i codici coltura utilizzabili saranno rese note mediante comunicato regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale (BURL) e sul sito internet di Regione Lombardia;
4. di attestare che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione generale Agricoltura.

Il dirigente  
Alberto Lugoboni

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

**Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (F.E.A.S.R.)  
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (Reg. UE 1305/2013)**

**SOTTOMISURA 13.1**

**Pagamento compensativo per le zone montane**

**Operazione 13.1.01 "Indennità compensativa per le aree svantaggiate di montagna"**

**BANDO DOMANDE 2016**

**INDICE**

- 1) OBIETTIVI
  - 2) COSA VIENE FINANZIATO
  - 3) IMPEGNI GENERALI ED IMPEGNI SPECIFICI
  - 4) CONDIZIONALITÀ
  - 5) ENTITÀ DELL'AIUTO
    - 5.1) Importo unitario dell'aiuto
    - 5.2) Riduzione proporzionale dell'aiuto
  - 6) CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
    - 6.1) Caratteristiche relative al richiedente
    - 6.2) Caratteristiche delle superfici e delle colture
  - 7) STRUMENTI E PROCEDURE DI ATTUAZIONE
    - 7.1) Presentazione delle domande
      - 7.1.1) Quando presentare la domanda
      - 7.1.2) Riduzione per presentazione tardiva della domanda
      - 7.1.3) A chi presentare la domanda
      - 7.1.4) Come presentare la domanda
      - 7.1.5) Documentazione da allegare alla domanda
    - 7.2) MODIFICHE ALLA DOMANDA GIÀ PRESENTATA (senza penalità o con penalità per presentazione tardiva)
      - 7.2.1) Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014
      - 7.2.2) Presentazione tardiva - domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014
      - 7.2.3) Domanda di ritiro ai sensi dell'art. 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014
      - 7.2.4) Domanda di modifica ai sensi dell'art. 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 - Cessione di azienda
      - 7.2.5) Domanda di modifica ai sensi dell'art. 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 - Errori palesi
      - 7.2.6) Domanda di modifica ai sensi dell'art. 4 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 - Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali
  - 8) AMMISSIONE A FINANZIAMENTO E PREDISPOSIZIONE DEGLI ELENCHI
    - 8.1) Dotazione finanziaria
    - 8.2) Controllo della ricevibilità/ammissibilità delle domande
    - 8.3) Ammissibilità delle domande
  - 9) CONTROLLI
    - 9.1) Estrazione del campione per i controlli in loco
      - 9.1.1) Controllo in loco relativo agli impegni dell'operazione 13.1.01
      - 9.1.2) Controllo in loco relativo alla condizionalità
    - 9.2) Controlli "ex post"
    - 9.3) Esito dei controlli
  - 10) MODALITÀ DI PAGAMENTO
  - 11) RICORSI
  - 12) SANZIONI
  - 13) INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
  - 14) RIFERIMENTI NORMATIVI
  - 15) RIEPILOGO TEMPORANEE
- ALLEGATO A - OBBLIGHI DI CONDIZIONALITÀ  
ALLEGATO B - ELENCO DEI COMUNI RICADENTI IN AREE SVANTAGGIATE DI MONTAGNA  
ALLEGATO C - ELENCO DEI CODICI COLTURA AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

Serie Ordinaria n. 15 - Lunedì 11 aprile 2016

Le presenti disposizioni attuative regolano l'applicazione della Misura 13 - sottomisura 13.1 - Operazione 13.1.01 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Regione Lombardia relativamente alla presentazione delle domande di aiuto per la campagna 2016.

### 1) OBIETTIVI

La sottomisura è finalizzata a contrastare l'abbandono delle superfici agricole di montagna che, solo se utilizzate e governate, possono concorrere a garantire un reale presidio del territorio, la salvaguardia della biodiversità, la prevenzione del rischio idrogeologico e dell'erosione dei suoli; il mantenimento dell'agricoltura di montagna contribuisce quindi alla protezione dell'ambiente e all'adattamento ai cambiamenti climatici.

L'erogazione di una indennità commisurata ai maggiori costi di produzione e ai minori ricavi delle imprese agricole causati dagli svantaggi naturali e strutturali cui sono soggette, contribuirà a mantenere sul territorio montano le piccole e le medie aziende, assicurando un'integrazione del loro reddito e una maggiore sostenibilità economica.

La sottomisura contribuisce in via prioritaria alla focus area 4 (a) "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa" e indirettamente, alla focus area 4 (c) "Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione stessi".

### 2) COSA VIENE FINANZIATO

L'indennità compensativa consiste in un aiuto annuale a superficie, calcolato sulla base dei maggiori costi e minori ricavi dell'attività agricola esercitata in aree svantaggiate di montagna, rispetto ai costi e ricavi della medesima attività svolta in aree non soggette a svantaggi naturali.

### 3) IMPEGNI GENERALI ED IMPEGNI SPECIFICI

Gli impegni relativi ai diversi indirizzi produttivi sono indicati nella seguente Tabella 1.

TABELLA 1			
SISTEMA AGRICOLO	TIPOLOGIA COLTURALE	IMPEGNI SPECIFICI PER TIPOLOGIA COLTURALE	IMPEGNI GENERALI
Zootecnico estensivo e/o non zootecnico con colture foraggere	Pascolo (*)	1. Pascolamento di animali di specie bovina/bufalina, ovina e caprina e di equidi con un rapporto UB/ha fra 0,2 e 2 2. Gestione diretta del pascolo 3. Il carico minimo di 0,2 UB/ha, riferito all'anno di presentazione della domanda, deve essere conseguito con bestiame detenuto dal richiedente e appartenente al codice di allevamento intestato al medesimo richiedente. 4. Periodo minimo di pascolamento di 45 giorni, anche non continuativo	Proseguire l'attività agricola all'interno dei comuni svantaggiati di montagna (allegato A) per i 2 anni solari <sup>1</sup> successivi a quello di presentazione della domanda di aiuto.
	Prato permanente	1. Garantire almeno uno sfalcio annuale	
Seminativi	Prato da vicenda	1. Garantire almeno uno sfalcio annuale	
SISTEMA AGRICOLO	TIPOLOGIA COLTURALE	IMPEGNI SPECIFICI PER TIPOLOGIA COLTURALE	IMPEGNI GENERALI
Viticultura specializzata	Vigneto	1. Mantenere in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo e limitare la diffusione delle infestanti	Proseguire l'attività agricola all'interno dei comuni svantaggiati di montagna (allegato A) per i 2 anni solari successivi a quello di presentazione della domanda di aiuto.
Frutticoltura specializzata	Frutteto Oliveto Castagneto	1. Mantenere in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo e limitare la diffusione delle infestanti	

(\*) La conduzione del pascolo deve essere svolta direttamente dal titolare dell'impresa richiedente o da un salariato o coadiuvante familiare della stessa.

La verifica del rapporto UB/ha, per tutte le specie zootecniche ammesse, viene effettuata tramite il Registro di alpeggio presente nella Banca dati nazionale (BDN).

**Il bestiame per il quale nel Registro di alpeggio non è indicata la data di scarico o è presente una indicazione anomala non viene considerato ai fini del calcolo del rapporto UB/ha.**

<sup>1</sup> L'attività deve proseguire almeno fino al 31 dicembre dei 2 anni successivi all'anno di presentazione della domanda.

Qualora la superficie richiesta nella tipologia colturale "Pascolo" ricada nel medesimo comune in cui ha sede il centro zootecnico aziendale e non venga prodotto il registro di alpeggio da BDN, il richiedente deve compilare in Sis.Co (Sistema delle conoscenze) entro il 31 luglio 2016 una comunicazione integrativa indirizzata alla Regione Lombardia inerente il pascolamento e contenente:

- l'elenco dei capi di bestiame, suddivisi per specie e categoria, effettivamente condotti al pascolo con i relativi codici identificativi individuali;
- il periodo di pascolamento per ogni capo di bestiame;
- eventuale documentazione fotografica<sup>2</sup> datata e georeferenziata del pascolamento, obbligatoria qualora il pascolamento si sia concluso prima della data della comunicazione integrativa.

In assenza della suddetta comunicazione o in mancanza della documentazione fotografica laddove obbligatoria, la domanda per il diritto a ricevere il premio per i terreni a pascolo interessati.

#### 4) CONDIZIONALITÀ

L'agricoltore che percepisce l'indennità compensativa è tenuto al rispetto degli obblighi di condizionalità.

La condizionalità, che discende dal Reg. (UE) n. 1306/2013, rappresenta la baseline per la presente misura.

Gli impegni relativi ai criteri di gestione obbligatori (c.d. CGO) e alle buone condizioni agronomiche ed ambientali (c.d. BCAA) sono disciplinati, a livello nazionale, dal d.m. n. 3536 dell'8 febbraio 2016 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e, a livello regionale, dalla d.g.r. n. 4985 del 30 marzo 2016 "Determinazione dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali, ai sensi del reg. (UE) n. 1306/2013 - modifiche ed integrazioni alla delibera n. X/3351 dell'1 aprile 2015".

Ogni elemento/vincolo di condizionalità diventa applicabile all'azienda in funzione delle caratteristiche dei terreni aziendali o delle attività agricole svolte dall'azienda stessa.

I CGO e le BCAA che costituiscono nel loro insieme la **Condizionalità**, sono raggruppati in 4 settori e 10 temi principali così come riportato in allegato **A**.

La condizionalità si applica all'intera superficie aziendale e non solamente alle superfici richieste a premio.

In caso di mancato rispetto degli impegni di condizionalità l'aiuto viene ridotto o annullato così come previsto al successivo paragrafo 9 "Controlli".

#### 5) ENTITÀ DELL'AIUTO

È concesso un premio annuale per ettaro per le superfici condotte dal beneficiario presenti nel fascicolo aziendale e richieste a premio, con le limitazioni e le specifiche di cui ai successivi paragrafi 5.1 e 5.2.

##### 5.1) Importo unitario dell'aiuto

L'importo unitario dell'aiuto è differenziato in base al sistema agricolo aziendale e alla tipologia colturale e, nel caso dei pascoli e dei prati permanenti e avvicendati, all'altimetria e/o alla pendenza delle singole particelle richieste in domanda. Gli importi sono graduati in relazione alla superficie aziendale complessivamente interessata dalle singole tipologie colturali, suddivisa in tre classi di superficie caratterizzate da valori decrescenti degli importi di indennità per unità di superficie (ha), come indicato nelle seguenti tabelle da 2.a a 2.d.

L'indennità per le tipologie colturali pascolo e prato (permanente e avvicendato) viene calcolata sulla base dell'incidenza percentuale della superficie delle singole classi di pendenza e/o altitudine sulla superficie totale della tipologia colturale considerata<sup>3</sup>.

TABELLA 2.a					
SISTEMA AGRICOLO	TIPOLOGIA COLTURALE	TOTALE INDENNITÀ (€/ha)			
Zootecnico estensivo e/o non zootecnico con colture foraggere	Pascolo	ALTITUDINE (m)	CLASSE DI SUPERFICIE (ha)		
			fino a 75	oltre 75 e fino a 150	oltre 150 e fino ad un massimo di 300
		> 2.000	<b>160</b>	<b>130</b>	<b>110</b>
		< o uguale a 2.000	<b>80</b>	<b>65</b>	<b>55</b>

<sup>2</sup> Formato jpeg delle dimensioni massime di 1 mb.

<sup>3</sup> Si calcola il rapporto fra la superficie ricadente in ognuna delle classi di pendenza e/o altitudine e la superficie totale relativa a quella tipologia colturale. Il risultato viene moltiplicato per il valore della superficie ricadente in ognuna delle classi di superficie (0-10 ha, >10-20 ha, >20-30 ha, >30 ha), ottenendo per ognuna di esse valori di superficie proporzionali all'incidenza di ogni classe di pendenza e/o altitudine sul totale. L'indennità spettante per ogni classe di superficie e pendenza e/o altitudine si ottiene moltiplicando l'importo unitario di aiuto (compreso l'importo "zero" per superfici superiori rispettivamente a 300 e 30 ha) per i valori di superficie ricavati come sopra indicato. Sommando tutti i valori ottenuti si ha l'importo dell'indennità per la superficie aziendale interessata da quella tipologia colturale.

Serie Ordinaria n. 15 - Lunedì 11 aprile 2016

TABELLA 2.b												
SISTEMA AGRICOLO	TIPOLOGIA COLTURALE	TOTALE INDENNITÀ (€/ha)										
Zootecnico estensivo e/o non zootecnico con colture foraggiere	Prato permanente	CLASSE DI SUPERFICIE (ha)	ALTITUDINE (m)									
			< 750			750 - 1.500			> 1500			
		PENDENZA (%)	fino a 10	oltre 10 e fino a 20	oltre 20 e fino a 30	fino a 10	oltre 10 e fino a 20	oltre 20 e fino a 30	fino a 10	oltre 10 e fino a 20	oltre 20 e fino a massimo di 30	
			< 10	40	30	25	50	40	30	70	50	45
			10 - 20	70	50	45	100	75	65	120	90	75
> 20	120	90	80	200	150	130	300	225	190			

TABELLA 2.c					
SISTEMA AGRICOLO	TIPOLOGIA COLTURALE	TOTALE INDENNITÀ (€/ha)			
Seminativi	Prato avvicendato	PENDENZA (%)	CLASSE DI SUPERFICIE (ha)		
			fino a 10	oltre 10 e fino a 20	oltre 20 e fino ad un massimo di 30
		< 10	40	30	25
		10 - 20	70	50	45
		> 20	120	85	80

TABELLA 2.d					
SISTEMA AGRICOLO	TIPOLOGIA COLTURALE	TOTALE INDENNITÀ (€/ha)			
		CLASSE DI SUPERFICIE (ha)	fino a 5	oltre 5 e fino a 10	oltre 10 e fino ad un massimo di 12
			180	160	90
Viticoltura specializzata	Vigneto non terrazzato	180	160	90	
	Vigneto terrazzato	450	400	225	
Frutticoltura specializzata	Frutteto	180	160	90	
	Oliveto	180	160	90	
	Castagneto	180	160	90	

Il vigneto terrazzato, ai fini del presente bando, è quello coltivato su appezzamenti sostenuti da muretti a secco.

Le classi di superficie e la superficie massima ammissibile sono riferiti alle singole tipologie colturali<sup>4</sup>.

Nel caso di conduzione associata (cooperative e associazioni di persone fisiche e/o giuridiche) la superficie massima ammissibile a contributo per ognuna delle tipologie colturali "vigneto terrazzato", "vigneto non terrazzato", "frutteto" e "oliveto" è di 60 ha. Per la tipologia coltura castagneto, la superficie massima ammissibile a contributo è di 100 ha.

<sup>4</sup> Es.: un'azienda che dispone di un oliveto di 13 ha e di un frutteto di 14 ha riceve l'aiuto fino a un massimo di 12 ha per ciascuna delle due tipologie colturali; l'importo a ettaro è calcolato con riferimento alle classi di superficie di ciascuna tipologia colturale.

## 5.2) Riduzione proporzionale dell'aiuto

Qualora l'ammontare totale dei premi richiesti fosse superiore alle risorse finanziarie disponibili per la presente operazione, i premi subiranno una riduzione percentuale proporzionale all'effettiva disponibilità.

## 6) CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Le condizioni di ammissibilità sono riferite a:

- caratteristiche del richiedente;
- caratteristiche delle superfici e delle colture.

### 6.1) Caratteristiche relative al richiedente

Possono presentare la domanda i soggetti che possiedono entrambi i seguenti requisiti:

- a) risultare "Agricoltori in attività" ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013<sup>5</sup>;
- b) esercitare l'attività agricola in Lombardia su terreni dei Comuni ricadenti in aree svantaggiate di montagna, di cui all'allegato B, punto 2 del PSR 2014-2020, riportati nell'allegato **B** al presente bando.

### 6.2) Caratteristiche delle superfici e delle colture

L'indennità compensativa è calcolata sui terreni che si trovano in Lombardia all'interno dei comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna e riguarda le imprese afferenti ai seguenti sistemi agricoli:

- zootecnico estensivo e/o non zootecnico con colture foraggere;
- seminativi;
- viticoltura specializzata;
- frutticoltura specializzata.

Nell'allegato **C** al presente bando, sono riportati i codici coltura per i quali è possibile richiedere l'indennità compensativa, suddivisi per indirizzo produttivo e tipologia colturale. Eventuali modifiche e integrazioni concernenti i codici coltura utilizzabili saranno rese note mediante comunicato regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale (BURL) e sul sito internet di Regione Lombardia.

Le condizioni di ammissibilità relative ai diversi sistemi agricoli sono indicate nella seguente Tabella 3.

TABELLA 3		
SISTEMA AGRICOLO	TIPOLOGIA CULTURALE	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ SPECIFICHE
Zootecnico estensivo e/o non zootecnico con colture foraggere	Pascolo	- allevatore di bestiame <sup>6</sup> (bovini/bufalini, equidi, ovini e caprini registrati nella BDN) con centro aziendale zootecnico in Lombardia a lui intestato - superficie minima di 5 ha
	Prato permanente	- superficie minima 1 ha
Seminativi	Prato da vicenda	- superficie minima 1 ha
Viticultura specializzata	Vigneto	- superficie minima 0,5 ha
Frutticoltura specializzata	Frutteto	- superficie minima 0,5 ha
	Oliveto	- superficie minima 0,5 ha
	Castagneto	- superficie minima 0,5 ha

I richiedenti devono dimostrare la disponibilità, fino al **31 dicembre 2016**, dei terreni per i quali chiedono l'aiuto. Fanno eccezione i terreni a pascolo per i quali la disponibilità deve essere dimostrata almeno fino al 30 settembre 2016 e comunque fino al momento della demonticazione del bestiame.

**Vigneto specializzato.** Le superfici a vigneto ammissibili sono esclusivamente quelle situate in zone **DOP** (DOC e DOCG) e **IGP** (IGT).

**Frutteto oliveto e castagneto.** Sono ammissibili le superfici monospecifiche identificate a GIS come "colture arboree specializzate".

## 7) STRUMENTI E PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Nei paragrafi successivi vengono descritte le tipologie di domanda e le relative scadenze di presentazione.

Nel caso in cui le date indicate coincidano con un giorno non lavorativo, il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

5 La disciplina dell'agricoltore in attività è stabilita, oltre che dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, anche dagli artt. 10 e ss. del Reg. (UE) n. 639/2014, dall'art. 3 del d.m. 18 novembre 2014 n. 6513, dall'art. 1 del d.m. 26 febbraio 2015 n. 1420, dall'art. 1, comma 1 del d.m. 20 marzo 2015 n. 1922 e dalla Circolare Agea Coordinamento ACIU.2016 n. 121 del 1° marzo 2016.

6 Per "allevatore di bestiame" si intende: impresa agricola con codice di allevamento attivo e consistenza media degli allevamenti aziendali maggiore di zero nell'anno precedente alla data della domanda.

Serie Ordinaria n. 15 - Lunedì 11 aprile 2016

### 7.1) Presentazione delle domande

Per l'anno 2016 i soggetti di cui al precedente paragrafo 6.1 possono presentare la domanda di aiuto, che vale anche come domanda di pagamento del premio.

I dati indicati in domanda sono resi ai sensi del d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000, artt. 46 e 47 e costituiscono "dichiarazione sostitutiva di certificazione" e "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà".

#### 7.1.1) Quando presentare la domanda

La domanda di aiuto deve essere presentata esclusivamente per via informatica dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURL del presente bando al **16 maggio 2016**. La domanda s'intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo, da parte della Regione Lombardia, generato dal sistema informativo Sis.Co.

#### 7.1.2) Riduzione per presentazione tardiva della domanda

Ai sensi del reg. (UE) n. 640/2014 art. 13, comma 1, in caso di presentazione in ritardo della domanda:

- si applica per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione del contributo pari all'1% degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile;
- se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto o sostegno.

Il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica con riduzione è il **10 giugno 2016**.

#### 7.1.3) A chi presentare la domanda

La domanda deve essere inviata, con le modalità di seguito indicate, alla **Regione Lombardia**.

#### 7.1.4) Come presentare la domanda

Le domande devono essere presentate esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente in Sis.Co. entro il termine di chiusura del bando, previa apertura e aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato.

Scaduti i termini, i procedimenti di domanda di aiuto chiusi, ma non firmati, NON sono considerati validi.

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e invio, dei soggetti delegati prescelti.

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, scaricata in formato PDF e sottoscritta da uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo e derivanti dalla lista di tutti i soci e titolari di cariche o qualifiche presenti in visura camerale.

La domanda deve essere sottoscritta con firma elettronica ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 mediante l'utilizzo di dispositivi per firma elettronica avanzata (quali ad es. CRS/CNS associate a PIN - cosiddetta firma debole) o con dispositivi per la firma digitale (cosiddetto sistema di firma forte rilasciata da Ente certificatore); successivamente il file firmato digitalmente deve essere caricato a sistema come allegato.

I servizi che gestiscono la protocollazione applicano regole e controlli di validità della firma digitale e della sua certificazione.

Con l'attribuzione del numero di protocollo si avvia il procedimento amministrativo. Contestualmente è prevista una comunicazione informatica al richiedente che attesta l'avvenuta presentazione della domanda di aiuto, che vale come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/90.

#### 7.1.5) Documentazione da allegare alla domanda

Nel caso in cui il richiedente sia una cooperativa o un'associazione di persone fisiche e/o giuridiche e dichiara di condurre in forma associata i terreni, deve allegare alla domanda lo statuto, caricandolo nel sistema informativo Sis.Co.

### 7.2) MODIFICHE ALLA DOMANDA GIÀ PRESENTATA (senza penalità o con penalità per presentazione tardiva)

Le variazioni a una domanda di aiuto già chiusa a Sis.Co si effettua attraverso la presentazione di una domanda di modifica che sostituisce interamente la domanda precedente.

La domanda di modifica deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente in SISCO (Sistema delle conoscenze).

Ai sensi dei regolamenti (UE) n. 809/2014 e 640/2014 le possibili domande di modifica sono quelle di seguito descritte.

#### 7.2.1) Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014

Il richiedente può presentare una o più domande di modifica alla domanda già presentata entro il termine del 16 maggio 2016, al fine di modificare le superfici, anche in aumento, rispetto alla domanda che intende correggere.

La domanda di modifica può essere presentata **entro 31 maggio 2016**, come previsto dal Regolamento sopraccitato.

#### 7.2.2) Presentazione tardiva - domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014

Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014 la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) n. 809/2014 oltre il termine del 31 maggio 2016 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al **10 giugno 2016**.



Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del **10 giugno 2016**, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda di aiuto/pagamento, sono irricevibili.

### **7.2.3) Domanda di ritiro ai sensi dell'art. 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014**

La domanda di aiuto può essere ritirata, in tutto (rinuncia) o in parte, presentando apposita domanda di ritiro.

La domanda di ritiro non è ammissibile nei casi in cui all'agricoltore sia stata fatta una qualsiasi comunicazione relativa al controllo in loco o al riscontro di irregolarità sulla domanda.

La domanda di **ritiro parziale** della domanda di aiuto deve essere presentata su SISCO entro e non oltre il **31 luglio 2016**.

La domanda di **ritiro totale (rinuncia)** può essere presentata su Sis.Co in qualsiasi momento.

### **7.2.4) Domanda di modifica ai sensi dell'art. 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 - Cessione di azienda**

Successivamente alla presentazione delle domande di aiuto è possibile effettuare la cessione totale o parziale dell'azienda e dei relativi impegni (cambio di beneficiario), mediante apposita domanda da inserire in SISCO allegando specifica documentazione e la dichiarazione di assunzione degli impegni da parte del beneficiario cessionario. La domanda sarà valutata e istruita dall'Organismo Pagatore Regionale.

In caso di accoglimento della richiesta di cessione parziale, viene aperta una specifica autorizzazione (domanda autorizzata) per entrambi i soggetti ovvero per il beneficiario cedente le superfici sotto impegno e per il beneficiario subentrante.

In caso di accoglimento della richiesta di cessione totale, viene aperta una specifica autorizzazione (domanda autorizzata) per il beneficiario subentrante.

### **7.2.5) Domanda di modifica ai sensi dell'art. 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 - Errori palesi**

Gli errori palesi, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, sono errori di compilazione della domanda compiuti in buona fede dal richiedente che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda di aiuto. Possono essere rilevati da OPR o dal richiedente, che ne deve dare comunicazione via PEC all'Organismo Pagatore Regionale.

Le domande di aiuto e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'Organismo Pagatore Regionale.

Sono errori palesi:

- gli errori di compilazione della domanda conseguenti a errata o incompleta compilazione del fascicolo aziendale che risultano evidenti in base ad un esame minimale di una domanda (codice statistico o bancario errato).
- gli errori derivanti da verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie):
  - a. Nel caso di allegati presenti in domanda: errori aritmetici che emergono nell'analisi puntuale della documentazione, errori nella compilazione di allegati, ecc.  
La coerenza si verifica tra la domanda e gli allegati, ma anche tra una domanda di pagamento e le domande compilate negli anni precedenti (nel caso di domande pluriennali).
  - b. Errori di compilazione della domanda conseguenti a campi o caselle non riempiti o informazioni mancanti, quando l'associazione di tale utilizzo all'operazione, sia oggettivamente rilevabile dal contenuto della domanda di aiuto, salvo casi di reiterazione che denotino grave negligenza del beneficiario.
  - c. A seguito di controlli incrociati con banche dati esterne (es. catasto terreni), gli errori causati dalle non corrette trascrizioni dei numeri di identificazione o di riferimento, che vengono evidenziati durante il controllo incrociato tra la domanda e le banche dati, possono essere considerati palesi, come ad esempio:
    - cifre invertite (particella o animale n. 169 invece di 196);
    - errori nel numero di sezione/foglio o nel riferimento del comune nel registro catastale;
    - numero di una particella limitrofa, risultante da un errore di lettura della mappa;
    - numero di mappa nuovo, conseguente a frazionamento/soppressione di particelle.

### **7.2.6) Domanda di modifica ai sensi dell'art. 4 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 - Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.**

Qualora ricorrano cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, l'agricoltore può presentare un'apposita richiesta, anche al di fuori dei termini temporali sopra elencati e senza l'applicazione delle riduzioni.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono riconosciute le seguenti cause di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- a. decesso del beneficiario;
- b. incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c. espropriazione della totalità o di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile alla data di presentazione della domanda;
- d. calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda;
- e. distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- f. epizootia o fitopatia che colpisca la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario.

La possibilità di invocare le cause di forza maggiore sussiste solo a condizione che l'esistenza della causa, unitamente alla docu-

Serie Ordinaria n. 15 - Lunedì 11 aprile 2016

mentazione ad essa relativa, sia comunicata al Responsabile dell'operazione<sup>7</sup> entro 15 (quindici) giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore da parte dello stesso Responsabile.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali importi già liquidati al beneficiario.

A conclusione delle opportune verifiche il Responsabile dell'operazione comunica al richiedente l'eventuale accoglimento della richiesta. Di tale riconoscimento verrà tenuta traccia anche nell'applicativo di gestione delle domande.

## 8) AMMISSIONE A FINANZIAMENTO E PREDISPOSIZIONE DEGLI ELENCHI

### 8.1) Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva della presente operazione per le domande presentate nell'anno **2016** è pari a **€ 11.500.000,00**, a valere sul bilancio dell'OPR.

### 8.2) Controllo della ricevibilità/ammissibilità delle domande

La Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura effettua il controllo relativo alla ricevibilità e ammissibilità amministrativa della domanda, verificando in particolare:

- le caratteristiche del richiedente di cui al precedente paragrafo 6.1;
- le caratteristiche delle superfici, delle colture e degli allevamenti di cui al precedente paragrafo 6.2;
- l'attribuzione della superficie richiesta a premio al corrispondente gruppo coltura;
- la presenza della firma digitale;
- la presenza della documentazione di cui al paragrafo 7.1.5.

### 8.3) Ammissibilità delle domande

A seguito del controllo di ricevibilità e ammissibilità delle domande, il Responsabile di Operazione approva, con proprio provvedimento l'elenco delle domande ammissibili a pagamento.

Tale provvedimento è:

- pubblicato sul BURL, diventa efficace dalla data di pubblicazione, e rappresenta la comunicazione ai richiedenti ai sensi della legge regionale n. 30/99;
- pubblicato sul sito internet della Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura ([www.agricoltura.regione.lombardia.it](http://www.agricoltura.regione.lombardia.it)).
- trasmesso ad OPR che effettua sulle domande ammissibili le istruttorie di pagamento.

## 9) CONTROLLI

Le domande di aiuto sono sottoposte ai seguenti controlli:

- **controlli amministrativi<sup>8</sup>**: il 100% delle domande di aiuto/pagamento sono sottoposte ai controlli amministrativi consistenti in:
  - verifica della presenza, correttezza e validità della documentazione presentata;
  - verifica incrociata dei dati dichiarati dal richiedente attraverso il Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) del Sistema Informativo della D.G. Agricoltura (Sis.Co); le superfici saranno finanziate sulla base delle informazioni di eleggibilità presenti nel GIS-SISCO; per quanto riguarda la vite, la determinazione delle superfici ammissibili a premio farà riferimento a quelle registrate nell'Inventario viticolo regionale all'interno del fascicolo Sis.Co del produttore;
  - segnalazione al CAA delle anomalie presenti nella domanda e segnalate dal SIGC, per l'attuazione dell'attività di correzione;
  - verifica del rapporto UB/ha per il pagamento del premio relativo alle superfici a pascolo;
  - verifica del rispetto delle superfici minime di intervento.
- **controlli in loco<sup>9</sup>**: almeno il 5% delle domande di aiuto/pagamento ammissibili a finanziamento sono sottoposte ai controlli in loco.
- **controlli in loco "sul rispetto della condizionalità"**: questo controllo riguarda ogni anno almeno l'1% dei beneficiari.
- **controlli "ex post"**: questo controllo riguarda almeno l'1% dei beneficiari che hanno ricevuto un contributo negli anni precedenti, ma non hanno presentato domanda di indennità compensativa nell'anno del controllo, e che sono soggetti all'impegno di proseguire l'attività agricola per i due anni solari successivi a quello di presentazione della domanda di aiuto;

### 9.1) Estrazione del campione per i controlli in loco

#### 9.1.1) Controllo in loco relativo agli impegni dell'operazione 13.1.01

Il campione di aziende da sottoporre al controllo viene estratto dall'Organismo Pagatore Regionale e comprende almeno il 5% delle domande presentate e ammissibili.

Il controllo in loco ha l'obiettivo di verificare:

- l'esistenza della superficie minima per l'accesso all'operazione;
- l'effettiva estensione delle superfici ammesse a premio;
- l'identificazione delle colture presenti sulle superfici dichiarate;

7 Il Responsabile dell'operazione è individuato nel Dirigente pro tempore della Struttura Sviluppo dell'agricoltura di montagna e dell'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli.

8 Art. 28 e art. 29 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014

9 Art. 37 e art. 38 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014

- l'effettivo pascolamento sulle superfici dichiarate a pascolo;
- l'avvenuto sfalcio delle superfici a prato;
- il mantenimento delle colture arboree specializzate in buone condizioni vegetative;
- la presenza del terrazzamento per i vigneti richiesti a premio come vigneti terrazzati;
- il carattere monospecifico dei frutteti, oliveti e castagneti.

Tutti i beneficiari con allevamento ubicato in un Comune non appartenente alle aree svantaggiate di montagna e quelli che presentano la comunicazione integrativa di cui al precedente par. 3, saranno sempre sottoposti al controllo in loco per la verifica dell'effettivo pascolamento.

I controlli sull'effettivo pascolamento hanno l'obiettivo di verificare la consistenza del bestiame condotto al pascolo e la corrispondenza del numero di animali presenti per ciascuna specie con quanto indicato nel Registro di alpeggio e nella comunicazione integrativa di cui al precedente par. 3, al fine di verificare il corretto rapporto UB/ha.

I controlli sono eseguiti dall'Organismo Pagatore Regionale.

### 9.1.2) Controllo in loco relativo alla condizionalità

Il controllo del rispetto della condizionalità viene effettuato in loco su un campione pari ad almeno l'1% delle domande presentate ed ammissibili. Il controllo riguarda l'intera l'azienda e non solamente le superfici richieste a premio.

### 9.2) Controlli "ex post"

Questo controllo riguarda almeno l'1% dei beneficiari che hanno ricevuto un contributo negli anni precedenti, ma non hanno presentato domanda di indennità compensativa nell'anno del controllo. I controlli "ex post" hanno l'obiettivo di verificare il proseguimento dell'attività agricola da parte del beneficiario, per i due anni solari successivi a quello di presentazione della domanda di aiuto. I controlli sono eseguiti dalla Comunità Montana territorialmente competente.

### 9.3) Esito dei controlli

I controlli possono avere esito positivo o rilevare delle irregolarità.

Le tipologie di irregolarità riscontrabili durante i controlli e le relative conseguenze sono stabilite dal Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, dal regolamento (UE) n. 809/2014 e dal d.m. n. 3536 del 8/02/2016.

Le irregolarità sono riconducibili alle seguenti tipologie:

- a) **difformità di superficie** tra quanto dichiarato in domanda e quanto riscontrato in fase di controllo, le cui conseguenze sono disciplinate dall'art. 19 del reg. (UE) n. 640/2014;
- b) **mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, degli impegni di misura** le cui conseguenze sono disciplinate dal d.m. n. 3536/2016 dell'8 febbraio 2016 nonché da successivi provvedimenti regionali;
- c) **ostacolo o impedimento da parte del beneficiario allo svolgimento regolare del controllo in loco.**

Di seguito si descrivono sinteticamente le conseguenze relative alle tipologie di irregolarità sopra citate.

#### a) Riduzioni, esclusioni e sanzioni amministrative in caso di sovra dichiarazione ai sensi dell'art. 19 del reg. (UE) n. 640/2014

Per quanto riguarda le riduzioni relative alle sovra dichiarazioni riscontrate nel corso dei controlli amministrativi e in loco si applica quanto disposto dall'art. 19 del reg. (UE) n. 640/2014, in particolare:

Se per un gruppo di colture ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, la superficie dichiarata ai fini di un regime di aiuti o di una misura di sostegno connessi alla superficie supera la superficie determinata a norma dell'articolo 18, l'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata, dalla quale è sottratta due volte la differenza constatata, se questa è superiore al 3 % o a due ettari, ma non superiore al 20 % della superficie determinata.

Se la differenza constatata è superiore al 20 % della superficie determinata, non è concesso alcun aiuto o sostegno connesso alla superficie per il gruppo di colture di cui trattasi.

Se la differenza constatata è superiore al 50 %, non è concesso alcun aiuto o sostegno per superficie per il gruppo di colture di cui trattasi. Inoltre, al beneficiario è applicata una sanzione supplementare, pari all'importo dell'aiuto o del sostegno corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all'articolo 18.

Se l'importo calcolato in ottemperanza ai paragrafi 1 e 2 non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità delle norme stabilite dalla Commissione in base all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il saldo restante è azzerato.

#### Casi di difformità di superficie

Qualora per una data superficie si accerti che la coltura richiesta a premio appartiene ad un diverso gruppo coltura, il premio non viene riconosciuto per la superficie interessata.

Inoltre, nel caso sia richiesta a premio una superficie a vigneto terrazzato e in sede di controllo si riscontri una superficie investita a vigneto non terrazzato, la superficie accertata risulterà uguale a zero.

Serie Ordinaria n. 15 - Lunedì 11 aprile 2016

**b) Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità e degli impegni**

Per quanto riguarda le riduzioni relative al mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità e degli impegni relativi alla presente operazione, si applica quanto disposto dal d.m. 3536/2016 dell'8 febbraio 2016, Capo III "Disposizioni specifiche per lo sviluppo rurale":

Sezione 1 "Definizione dei requisiti e delle norme per l'accesso a talune misure";

Sezione 2 "Criteri di riduzione ed esclusione per infrazioni degli impegni", Sottosezione 1 "Sostegno per le misure connesse alla superficie e agli animali di cui regolamento n. 1305/2013".

**Mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità**

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità relative al richiedente comporta la decadenza totale della domanda, mentre il mancato rispetto di quelle relative alle superfici e alle tipologie culturali comporta la decadenza della tipologia culturale interessata.

Il mancato rispetto dell'impegno generale di cui alla precedente tabella 1 comporta la decadenza totale della domanda e conseguente recupero degli aiuti erogati.

**Mancato rispetto degli impegni**

Il mancato rispetto degli impegni specifici previsti per ciascuna tipologia culturale comporta una riduzione in percentuale del relativo aiuto determinata in base al calcolo dell'entità, gravità e durata di ciascuna violazione, secondo quanto previsto dall'allegato 4 del d.m. n. 3536/2016, che sarà applicato a livello regionale con successivi provvedimenti.

Per quanto riguarda le tipologie culturali "prato permanente", "prato da vicenda", "vigneto", "frutteto", "oliveto" e "castagneto", l'aiuto non viene percepito qualora il mancato rispetto dell'impegno specifico riguardi una superficie superiore al 10% di quella ammessa a premio.

Per quanto attiene alla tipologia culturale "Pascolo", un rapporto UB/ha inferiore o uguale a 0,18 o superiore o uguale a 2,1 comporta la decadenza dell'aiuto per tutta la superficie richiesta a premio<sup>10</sup>.

**c) Ostacolo o impedimento da parte del beneficiario allo svolgimento regolare del controllo in loco.**

La decadenza della domanda si applica anche qualora il beneficiario ostacoli o impedisca lo svolgimento regolare del controllo.

**10) MODALITÀ DI PAGAMENTO**

OPR prevede al pagamento di un anticipo, pari al 75% del premio ammesso, dopo l'effettuazione dei controlli amministrativi. La percentuale dell'anticipo è la stessa per tutti i beneficiari, **siano essi estratti nel campione per il controllo in loco o meno.**

Il pagamento del saldo avverrà:

- per le **domande estratte nel campione** per il controllo in loco, solo dopo la definizione dell'esito del controllo stesso;
- per le **domande non estratte** nel campione dopo che siano stati avviati tutti i controlli in loco riguardanti le domande stesse.

**11) RICORSI**

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Regione relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale è diritto dell'interessato presentare ricorso o alternativamente esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

**Rimedi amministrativi**

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi.

Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza

oppure in alternativa

**Rimedi giurisdizionali**

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione.

Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previsto dall'ordinamento.

**12) SANZIONI**

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del

<sup>10</sup> La verifica del rispetto del rapporto UB/ha viene effettuata per singolo registro di alpeggio, qualora sia stata richiesta in domanda una superficie a pascolo appartenente a più alpeggi.

decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo), ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebitato.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore regionale, mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura.

### **13) INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

#### **Art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali "**

Il D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali " (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo il citato decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti così come previsto dagli art. 2 e 11 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 13 del predetto, forniamo le seguenti informazioni:

#### **Finalità e modalità del trattamento**

L'informativa è resa a coloro che interagiscono con i servizi online del sistema informativo Si.Sco. (richiedente dei contributi e soggetti autorizzati alla compilazione della domanda per conto del richiedente). La consultazione dei servizi online di questo sistema informativo e la presentazione della domanda a valere sul regime d'aiuto ai sensi del reg. n. 1305/2013 relativo allo sviluppo rurale FEASR comporta, per la registrazione e l'accesso, il rilascio di informazioni e dati personali, che possono essere verificati, anche a fini di controllo, con dati presenti nelle banche dati del sistema.

I dati personali conferiti per la richiesta delle credenziali di accesso al sistema sono strettamente necessari per le finalità di gestione delle utenze e per i servizi necessari a garantire l'operatività del sistema. I dati contenuti nel sistema, possono anche essere utilizzati per attività di ricerca e programmazione direttamente svolte da enti pubblici o affidate dagli stessi ad enti convenzionati che ne garantiscano l'anonimato statistico. Possono inoltre essere utilizzati da strutture di controllo pubblico e/o organismi privati, autorizzati da atti ministeriali e/o regionali.

I dati sono trattati con modalità cartacee ed elettroniche e possono essere comunicati ad altri Enti o società collegati ed interconnessi al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) sia per comunicazioni di flussi anagrafici che per obblighi derivanti da procedure e/o normative sulla trasparenza o sicurezza delle informazioni.

In particolare, ai sensi dell'art. 111 del Reg. (UE) 1306/2013, è pubblicato l'elenco di beneficiari del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, indicante il nominativo, il Comune di residenza, gli importi del finanziamento pubblico totale corrispondente ad ogni misura/operazione finanziata nell'esercizio finanziario, la natura e la descrizione delle misure/operazioni finanziate. Tali informazioni sono pubblicate su un sito internet unico per Stato membro. Esse restano disponibili per due anni dalla pubblicazione iniziale.

#### **Natura obbligatoria - conseguenze del mancato conferimento dei dati**

Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l'interessato non potrà godere del servizio/beneficio richiesto. Qualora il conferimento dei dati non risulti obbligatorio ai sensi di legge, la mancata produzione degli stessi comporta l'improcedibilità dell'istanza, il parziale accoglimento della stessa o l'impossibilità di beneficiare di tutti i servizi offerti dall'Amministrazione.

#### **Titolare del trattamento**

Titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1.

#### **Responsabile del trattamento**

Il responsabile del trattamento interno è il Direttore pro tempore della Direzione Centrale Programmazione Integrata di Regione Lombardia - Piazza Città di Lombardia, 1- 20124 Milano.

Il responsabile del trattamento esterno è Lombardia Informatica SpA, nella persona del legale rappresentante.

I dati possono essere trattati anche da altre Amministrazioni pubbliche e ad Enti e soggetti pubblici o privati incaricati di svolgere gli adempimenti previsti dalla normativa. I dati personali sono soggetti a diffusione soltanto nei casi specificamente previsti dalle normative.

#### **Diritti dell'interessato**

In relazione al presente trattamento il dichiarante/richiedente può rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Le modalità di esercizio dei diritti sono previste dall'art. 8 del citato decreto.

#### **Responsabile del procedimento amministrativo**

Il responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente pro tempore della Struttura Sviluppo dell'agricoltura di montagna e dell'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli di Regione Lombardia - Piazza Città di Lombardia, 1- 20124 Milano.

Serie Ordinaria n. 15 - Lunedì 11 aprile 2016

**14) RIFERIMENTI NORMATIVI**

 Si riepilogano i principali riferimenti normativi e regolamentari<sup>11</sup> alla base delle presenti disposizioni attuative:

- Titolo III, Capo II, Articolo 31 del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare Titolo VI "Condizionalità" e Allegato II.
- Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
- Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
- DM 08/02/2016 n. 3536 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti, dei Programmi di Sviluppo Rurale".
- DGR n. X/4985/2016 "Determinazione dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali, ai sensi del reg. (ue) n. 1306/2013 - modifiche ed integrazioni alla delibera n. x/3351 dell'1 aprile 2015".
- DM 18/11/2014, n. 6513 "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013"; DM 26/02/2015, n. 1420 "Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013", così come modificati ed integrati dalla DGR n. 3232 del 6 marzo 2015 "Determinazioni in ordine all'attuazione del decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015 recante disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del parlamento europeo e del consiglio, del 17 dicembre 2013".
- DM n. 1420 del 26 febbraio 2015 "Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013".
- Circolare DG Sanità animale e farmaci veterinari n. 25457 del 7 ottobre 2015 "Applicazione del decreto 1420 del 16 febbraio 2015 - adeguamento BDN pascolamento equidi - indicazioni operative".
- DM n. 1566 del 12 maggio 2015 "Ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014-2020".
- D.D.U.O. n. 101 del 12/01/2011 "Disciplina dello spostamento di animali per ragioni di pascolo (alpeggio, transumanza, pascolo vagante) in Regione Lombardia".

**15) RIEPILOGO TEMPISTICHE**

FASE	PERIODO/TERMINE
Presentazione della domanda di aiuto/pagamento ai sensi dell'art.13 reg. (UE) n. 809/2014	Entro 16 maggio 2016
Presentazione della domanda di modifica delle domande di aiuto/pagamento presentate entro il 15/05/2016, ai sensi dell'art.15 reg. (UE) n. 809/2014	Dal 17 maggio al 31 maggio 2016
Presentazione tardiva della domanda di aiuto/pagamento con riduzione ai sensi dell'art.13 del reg. (UE) n. 640/2014	Dal 17 maggio al 10 giugno 2016
Presentazione tardiva (con riduzione) della domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014	Dal 1 giugno al 10 giugno 2016
Presentazione domanda di ritiro ai sensi dell'art. 3 reg. (UE) n. 890/2014	Entro il 31 luglio 2016
Decreto di Regione Lombardia relativo alle domande ammissibili a finanziamento	Entro il 29 luglio 2016
Pagamento dell'anticipo	Entro il 31 dicembre 2016
Controllo in loco - campione del 5% di beneficiari	Entro il 31 dicembre 2016
Pagamento del saldo alle aziende non a campione	All'avvio di tutti i controlli
Pagamento del saldo alle aziende a campione	Successivamente all'esito dei controlli

<sup>11</sup> La normativa europea è rintracciabile sul sito <http://eur-lex.europa.eu> e quella regionale sul sito <http://www.regione.lombardia.it>

## OBBLIGHI DI CONDIZIONALITÀ

SETTORE	TEMA	CGO/BCAA	DESCRIZIONE CGO E BCAA
Ambiente, cambiamenti climatici e Buone Condizioni Agronomiche del terreno	Acque	<b>CGO 1</b> (ex Atto A4)	<i>Direttiva 91/676/CEE</i> , relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (articoli 4 e 5)
		<b>BCAA 1</b> (ex standard 5.2)	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
		<b>BCAA 2</b> (ex standard 5.1)	Rispetto della procedura di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione
		<b>BCAA 3</b> (ex standard 5.3)	Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della <i>Direttiva 80/68/CEE</i> nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola
	Suolo e stock di carbonio	<b>BCAA 4</b> (ex standard 1.2)	Copertura minima del suolo
		<b>BCAA 5</b> (ex standard 1.1)	Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione
		<b>BCAA 6</b> (ex standard 2.1)	Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante
	Biodiversità	<b>CGO 2</b> (ex Atto A1)	<i>Direttiva 2009/147/CE</i> concernente la conservazione degli uccelli selvatici Articolo 3, paragrafo 1; Articolo 3, paragrafo 2, lettera b), Articolo 4, paragrafi 1, 2, 4,
		<b>CGO 3</b> (ex Atto A5)	<i>Direttiva 92/43/CEE</i> , relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (articoli 6 paragrafo 1 e 2)
		Livello minimo di mantenimento dei paesaggi	<b>BCAA 7</b> (ex Standard 1.3, ex Standard 4.4)

Serie Ordinaria n. 15 - Lunedì 11 aprile 2016

SETTORE	TEMA	CGO/BCAA	DESCRIZIONE CGO E BCAA
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 4 (ex Atto B11)	Regolamento (CE) 178/2002, che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1) e articoli 18, 19 e 20.
		CGO 5 (ex Atto B10)	Direttiva 96/22/CEE, concernente il divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali Articolo 3 lettere a),b),d) ed e) e articoli 4, 5 e 7
	Identificazione e registrazione degli animali	CGO 6 (ex Atto A6)	Direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini Articoli 3, 4 e 5
		CGO 7 (ex Atto A7)	Regolamento (CE) 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. Articolo 4 e 7
		CGO 8 (ex Atto A8)	Regolamento (CE) 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini. Articoli 3, 4 e 5
	Malattie degli animali	CGO 9 (ex Atto B12)	Regolamento (CE) 999/2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili. Articoli 7, 11, 12, 13, 15
	Prodotti fitosanitari	CGO 10 (ex Atto B9)	Regolamento (CE) n. 1107/2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. Articolo 55, prima e seconda frase



SETTORE	TEMA	CGO/BCAA	DESCRIZIONE CGO E BCAA
Benessere degli animali	Benessere degli animali	<b>CGO 11</b> (ex Atto C16)	<i>Direttiva 2008/119/CE</i> che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. Articoli 3 e 4
		<b>CGO 12</b> (ex Atto C17)	<i>Direttiva 2008/120/CE</i> che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini. Articoli 3 e 4
		<b>CGO 13</b> (ex Atto C18)	<i>Direttiva 98/58/CE</i> , riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. Articolo 4

SETTORE	TEMA	CGO/BCAA	DESCRIZIONE CGO E BCAA
Mantenimento dei pascoli permanenti	Mantenimento dei pascoli permanenti	<b>BCAA 8</b> (ex standard 4.1 punto a)	Mantenimento del pascolo permanente di cui all'art. 93 comma 3 del <i>Regolamento (UE) 1306/2013</i>

**ELENCO DEI COMUNI RICADENTI IN AREE SVANTAGGIATE DI MONTAGNA**

<b>CODICE ISTAT COMUNE</b>	<b>PROVINCIA</b>	<b>DENOMINAZIONE COMUNE</b>
016001	Bergamo	Adrara San Martino
016002	Bergamo	Adrara San Rocco
016004	Bergamo	Albino
016248	Bergamo	Algua
016006	Bergamo	Almenno San Bartolomeo
016007	Bergamo	Almenno San Salvatore
016008	Bergamo	Alzano Lombardo
016012	Bergamo	Ardesio
016014	Bergamo	Averara
016015	Bergamo	Aviatico
016017	Bergamo	Azzone
016022	Bergamo	Bedulita
016023	Bergamo	Berbenno
016025	Bergamo	Berzo San Fermo
016026	Bergamo	Bianzano
016027	Bergamo	Blello
016032	Bergamo	Borgo di Terzo
016033	Bergamo	Bossico
016035	Bergamo	Bracca
016036	Bergamo	Branzi
016041	Bergamo	Brumano
016048	Bergamo	Camerata Cornello
016050	Bergamo	Capizzone
016052	Bergamo	Caprino Bergamasco
016056	Bergamo	Carona
016058	Bergamo	Casazza
016060	Bergamo	Casnigo
016061	Bergamo	Cassiglio
016064	Bergamo	Castione della Presolana
016065	Bergamo	Castro
016067	Bergamo	Cazzano Sant'Andrea
016068	Bergamo	Cenate Sopra
016070	Bergamo	Cene
016071	Bergamo	Cerete
016074	Bergamo	Cisano Bergamasco
016077	Bergamo	Clusone
016078	Bergamo	Colere
016080	Bergamo	Colzate
016082	Bergamo	Corna Imagna
016249	Bergamo	Cornalba
016247	Bergamo	Costa Serina
016085	Bergamo	Costa Valle Imagna
016086	Bergamo	Costa Volpino
016088	Bergamo	Credaro
016090	Bergamo	Cusio
016092	Bergamo	Dossena

CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE COMUNE
016093	Bergamo	Endine Gaiano
016094	Bergamo	Entratico
016099	Bergamo	Fino del Monte
016100	Bergamo	Fiorano al Serio
016102	Bergamo	Fonteno
016103	Bergamo	Foppolo
016104	Bergamo	Foresto Sparso
016106	Bergamo	Fuipiano Valle Imagna
016107	Bergamo	Gandellino
016108	Bergamo	Gandino
016109	Bergamo	Gandosso
016110	Bergamo	Gaverina Terme
016111	Bergamo	Gazzaniga
016116	Bergamo	Gorno
016118	Bergamo	Gromo
016119	Bergamo	Grone
016121	Bergamo	Isola di Fondra
016124	Bergamo	Leffe
016125	Bergamo	Lenna
016127	Bergamo	Locatello
016128	Bergamo	Lovere
016130	Bergamo	Luzzana
016134	Bergamo	Mezzoldo
016136	Bergamo	Moio de' Calvi
016137	Bergamo	Monasterolo del Castello
016144	Bergamo	Nembro
016145	Bergamo	Olmo al Brembo
016146	Bergamo	Oltre il Colle
016147	Bergamo	Oltressenda Alta
016148	Bergamo	Oneta
016149	Bergamo	Onore
016151	Bergamo	Ornica
016156	Bergamo	Palazzago
016158	Bergamo	Parre
016159	Bergamo	Parzanica
016161	Bergamo	Peia
016162	Bergamo	Planico
016163	Bergamo	Piaro
016164	Bergamo	Piazza Brembana
016165	Bergamo	Piazzatorre
016166	Bergamo	Piazzolo
016168	Bergamo	Ponte Nossa
016169	Bergamo	Ponteranica
016171	Bergamo	Pontida
016173	Bergamo	Pradalunga
016174	Bergamo	Predore
016175	Bergamo	Premolo
016178	Bergamo	Ranica
016179	Bergamo	Ranzanico

Serie Ordinaria n. 15 - Lunedì 11 aprile 2016

CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE COMUNE
016180	Bergamo	Riva di Solto
016182	Bergamo	Rogno
016184	Bergamo	Roncobello
016185	Bergamo	Roncola
016186	Bergamo	Rota d'Imagna
016187	Bergamo	Rovetta
016188	Bergamo	San Giovanni Bianco
016190	Bergamo	San Pellegrino Terme
016191	Bergamo	Santa Brigida
016252	Bergamo	Sant'Omobono Terme
016193	Bergamo	Sarnico
016195	Bergamo	Schilpario
016196	Bergamo	Sedrina
016197	Bergamo	Selvino
016199	Bergamo	Serina
016200	Bergamo	Solto Collina
016201	Bergamo	Songavazzo
016202	Bergamo	Sorisole
016204	Bergamo	Sovere
016205	Bergamo	Spinone al Lago
016208	Bergamo	Strozza
016210	Bergamo	Taleggio
016211	Bergamo	Tavernola Bergamasca
016218	Bergamo	Trescore Balneario
016221	Bergamo	Ubiale Clanezzo
016253	Bergamo	Val Brembilla
016223	Bergamo	Valbondione
016225	Bergamo	Valgoglio
016226	Bergamo	Valleve
016227	Bergamo	Valnegra
016229	Bergamo	Valtorta
016230	Bergamo	Vedeseta
016234	Bergamo	Vertova
016235	Bergamo	Viadanica
016236	Bergamo	Vigano San Martino
016237	Bergamo	Vigolo
016239	Bergamo	Villa d'Almè
016240	Bergamo	Villa di Serio
016241	Bergamo	Villa d'Ogna
016242	Bergamo	Villongo
016243	Bergamo	Vilminore di Scalve
016244	Bergamo	Zandobbio
016246	Bergamo	Zogno
017003	Brescia	Agnosine
017005	Brescia	Anfo
017006	Brescia	Angolo Terme
017007	Brescia	Artogne
017010	Brescia	Bagolino
017012	Brescia	Barghe

CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE COMUNE
017016	Brescia	Berzo Demo
017017	Brescia	Berzo Inferiore
017018	Brescia	Bienno
017019	Brescia	Bione
017022	Brescia	Borno
017023	Brescia	Botticino
017024	Brescia	Bovegno
017025	Brescia	Bovezzo
017027	Brescia	Braone
017028	Brescia	Breno
017030	Brescia	Brione
017031	Brescia	Caino
017035	Brescia	Capo di Ponte
017036	Brescia	Capovalle
017044	Brescia	Casto
017047	Brescia	Cedegolo
017049	Brescia	Cerveno
017050	Brescia	Ceto
017051	Brescia	Cevo
017054	Brescia	Cimbergo
017055	Brescia	Cividate Camuno
017058	Brescia	Collio
017061	Brescia	Concesio
017063	Brescia	Corteno Golgi
017065	Brescia	Darfo Boario Terme
017068	Brescia	Edolo
017070	Brescia	Esine
017074	Brescia	Gardone Riviera
017075	Brescia	Gardone Val Trompia
017076	Brescia	Gargnano
017077	Brescia	Gavardo
017079	Brescia	Gianico
017081	Brescia	Gussago
017082	Brescia	Idro
017083	Brescia	Incudine
017084	Brescia	Irma
017085	Brescia	Iseo
017087	Brescia	Lavenone
017089	Brescia	Limone sul Garda
017090	Brescia	Lodrino
017094	Brescia	Losine
017095	Brescia	Lozio
017096	Brescia	Lumezzane
017098	Brescia	Magasa
017100	Brescia	Malegno
017101	Brescia	Malonno
017104	Brescia	Marcheno
017105	Brescia	Marmentino
017106	Brescia	Marone

Serie Ordinaria n. 15 - Lunedì 11 aprile 2016

<b>CODICE ISTAT COMUNE</b>	<b>PROVINCIA</b>	<b>DENOMINAZIONE COMUNE</b>
017110	Brescia	Monno
017111	Brescia	Monte Isola
017112	Brescia	Monticelli Brusati
017115	Brescia	Mura
017117	Brescia	Nave
017118	Brescia	Niardo
017121	Brescia	Odolo
017123	Brescia	Ome
017124	Brescia	Ono San Pietro
017128	Brescia	Ossimo
017131	Brescia	Paisco Loveno
017132	Brescia	Paitone
017135	Brescia	Paspardo
017139	Brescia	Pertica Alta
017140	Brescia	Pertica Bassa
017141	Brescia	Pezzaze
017142	Brescia	Plan Camuno
017206	Brescia	Piancogno
017143	Brescia	Plisogne
017144	Brescia	Polaveno
017148	Brescia	Ponte di Legno
017153	Brescia	Preseglie
017154	Brescia	Prestine
017157	Brescia	Provaglio Val Sabbia
017164	Brescia	Roè Volciano
017168	Brescia	Sabbio Chiese
017169	Brescia	Sale Marasino
017170	Brescia	Salò
017174	Brescia	Sarezzo
017175	Brescia	Saviore dell'Adamello
017176	Brescia	Sellero
017178	Brescia	Serle
017181	Brescia	Sonico
017182	Brescia	Sulzano
017183	Brescia	Tavernole sul Mella
017184	Brescia	Temù
017185	Brescia	Tignale
017187	Brescia	Toscolano-Maderno
017189	Brescia	Tremosine
017191	Brescia	Treviso Bresciano
017193	Brescia	Vallio Terme
017194	Brescia	Valvestino
017197	Brescia	Vestone
017198	Brescia	Veza d'Oglio
017199	Brescia	Villa Carcina
017201	Brescia	Villanuova sul Clisi
017202	Brescia	Vione
017204	Brescia	Vobarno
017205	Brescia	Zone

CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE COMUNE
013003	Como	Albavilla
013004	Como	Albese con Cassano
013011	Como	Argegno
013013	Como	Asso
013015	Como	Barni
013250	Como	Bellagio
013021	Como	Bene Lario
013025	Como	Blessagno
013026	Como	Blevio
013030	Como	Brienno
013032	Como	Brunate
013037	Como	Caglio
013042	Como	Canzo
013044	Como	Carate Urio
013047	Como	Carlazzo
013050	Como	Casasco d'Intelvi
013052	Como	Caslino d'Erba
013058	Como	Castelmarte
013060	Como	Castiglione d'Intelvi
013062	Como	Cavargna
013063	Como	Cerano d'Intelvi
013065	Como	Cernobbio
013071	Como	Claino con Osteno
013074	Como	Colonno
013075	Como	Como
013077	Como	Corrido
013083	Como	Cremia
013085	Como	Cusino
013087	Como	Dizzasco
013089	Como	Domaso
013090	Como	Dongo
013092	Como	Dosso del Liro
013095	Como	Erba
013097	Como	Eupilio
013098	Como	Faggeto Lario
013106	Como	Garzeno
013107	Como	Gera Lario
013111	Como	Grandola ed Uniti
013249	Como	Gravedona ed Uniti
013113	Como	Griante
013119	Como	Laglio
013120	Como	Laino
013122	Como	Lanzo d'Intelvi
013123	Como	Lasnigo
013126	Como	Lezzeno
013130	Como	Livo
013134	Como	Longone al Segrino
013139	Como	Magreglio
013145	Como	Menaggio

Serie Ordinaria n. 15 - Lunedì 11 aprile 2016

CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE COMUNE
013152	Como	Moltrasio
013155	Como	Montemezzo
013160	Como	Musso
013161	Como	Nesso
013178	Como	Peglio
013179	Como	Pellio Intelvi
013183	Como	Pianello del Lario
013184	Como	Pigra
013185	Como	Plesio
013186	Como	Pognana Lario
013187	Como	Ponna
013188	Como	Ponte Lambro
013189	Como	Porlezza
013192	Como	Proserpio
013193	Como	Pusiano
013194	Como	Ramponio Verna
013195	Como	Rezzago
013203	Como	Sala Comacina
013204	Como	San Bartolomeo Val Cavargna
013205	Como	San Fedele Intelvi
013207	Como	San Nazzaro Val Cavargna
013248	Como	San Siro
013211	Como	Schignano
013216	Como	Sorico
013217	Como	Sormano
013218	Como	Stazzona
013222	Como	Tavernerio
013223	Como	Torno
013252	Como	Tremezzina
013226	Como	Trezzone
013233	Como	Val Rezzo
013229	Como	Valbrona
013234	Como	Valsolda
013236	Como	Veleso
013239	Como	Vercana
013246	Como	Zelbio
097001	Lecco	Abbadia Lariana
097004	Lecco	Ballabio
097007	Lecco	Barzio
097008	Lecco	Bellano
097013	Lecco	Calolziocorte
097014	Lecco	Carenno
097015	Lecco	Casargo
097018	Lecco	Cassina Valsassina
097021	Lecco	Cesana Brianza
097022	Lecco	Civate
097023	Lecco	Colico
097024	Lecco	Colle Brianza
097025	Lecco	Cortenova



CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE COMUNE
097027	Lecco	Crandola Valsassina
097029	Lecco	Cremeno
097030	Lecco	Dervio
097032	Lecco	Dorio
097033	Lecco	Ello
097034	Lecco	Erve
097035	Lecco	Esino Lario
097036	Lecco	Galbiate
097038	Lecco	Garlate
097040	Lecco	Introbio
097041	Lecco	Introzzo
097042	Lecco	Lecco
097043	Lecco	Lierna
097045	Lecco	Malgrate
097046	Lecco	Mandello del Lario
097047	Lecco	Margno
097050	Lecco	Moggio
097052	Lecco	Monte Marenzo
097055	Lecco	Morterone
097059	Lecco	Olginate
097060	Lecco	Oliveto Lario
097063	Lecco	Pagnona
097064	Lecco	Parlasco
097065	Lecco	Pasturo
097067	Lecco	Perledo
097068	Lecco	Pescate
097069	Lecco	Premana
097070	Lecco	Primaluna
097077	Lecco	Sueglio
097078	Lecco	Suello
097079	Lecco	Taceno
097080	Lecco	Torre de' Busi
097081	Lecco	Tremenico
097082	Lecco	Valgreghentino
097083	Lecco	Valmadrera
097084	Lecco	Varenna
097085	Lecco	Vendrogno
097086	Lecco	Vercurago
097089	Lecco	Vestreno
018007	Pavia	Bagnaria
018016	Pavia	Borgo Priolo
018017	Pavia	Borgoratto Mormorolo
018021	Pavia	Brallo di Pregola
018028	Pavia	Canevino
018042	Pavia	Cecima
018064	Pavia	Fortunago
018073	Pavia	Godiasco Salice Terme
018074	Pavia	Golferenzo
018089	Pavia	Menconico

Serie Ordinaria n. 15 - Lunedì 11 aprile 2016

<b>CODICE ISTAT COMUNE</b>	<b>PROVINCIA</b>	<b>DENOMINAZIONE COMUNE</b>
018094	Pavia	Montalto Pavese
018098	Pavia	Montesegale
018117	Pavia	Ponte Nizza
018126	Pavia	Rocca Susella
018128	Pavia	Romagnese
018132	Pavia	Ruino
018142	Pavia	Santa Margherita di Staffora
018166	Pavia	Val di Nizza
018170	Pavia	Valverde
018171	Pavia	Varzi
018183	Pavia	Volpara
018184	Pavia	Zavattarello
014001	Sondrio	Albaredo per San Marco
014002	Sondrio	Albosaggia
014003	Sondrio	Andalo Valtellino
014004	Sondrio	Aprica
014005	Sondrio	Ardenno
014006	Sondrio	Bema
014007	Sondrio	Berbenno di Valtellina
014008	Sondrio	Bianzone
014009	Sondrio	Bormio
014010	Sondrio	Buglio in Monte
014011	Sondrio	Caiolo
014012	Sondrio	Campodolcino
014013	Sondrio	Caspoggio
014014	Sondrio	Castello dell'Acqua
014015	Sondrio	Castione Andevenno
014016	Sondrio	Cedrasco
014017	Sondrio	Cercino
014018	Sondrio	Chiavenna
014019	Sondrio	Chiesa in Valmalenco
014020	Sondrio	Chiuro
014021	Sondrio	Cino
014022	Sondrio	Civo
014023	Sondrio	Colorina
014024	Sondrio	Cosio Valtellino
014025	Sondrio	Dazio
014026	Sondrio	Delebio
014027	Sondrio	Dubino
014028	Sondrio	Faedo Valtellino
014029	Sondrio	Forcola
014030	Sondrio	Fusine
014031	Sondrio	Gerola Alta
014032	Sondrio	Gordona
014033	Sondrio	Grosio
014034	Sondrio	Grosotto
014036	Sondrio	Lanzada
014037	Sondrio	Livigno
014038	Sondrio	Lovero

CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE COMUNE
014035	Sondrio	Madesimo
014039	Sondrio	Mantello
014040	Sondrio	Mazzo di Valtellina
014041	Sondrio	Mello
014042	Sondrio	Menarola
014043	Sondrio	Mese
014044	Sondrio	Montagna in Valtellina
014045	Sondrio	Morbegno
014046	Sondrio	Novate Mezzola
014047	Sondrio	Pedesina
014048	Sondrio	Plantedo
014049	Sondrio	Piateda
014050	Sondrio	Piuro
014051	Sondrio	Poggiridenti
014052	Sondrio	Ponte in Valtellina
014053	Sondrio	Postalesio
014054	Sondrio	Prata Camportaccio
014055	Sondrio	Rasura
014056	Sondrio	Rogolo
014057	Sondrio	Samolaco
014058	Sondrio	San Giacomo Filippo
014059	Sondrio	Sernio
014060	Sondrio	Sondalo
014061	Sondrio	Sondrio
014062	Sondrio	Spriana
014063	Sondrio	Talamona
014064	Sondrio	Tartano
014065	Sondrio	Teglio
014066	Sondrio	Tirano
014067	Sondrio	Torre di Santa Maria
014068	Sondrio	Tovo di Sant'Agata
014069	Sondrio	Traona
014070	Sondrio	Tresivio
014074	Sondrio	Val Masino
014071	Sondrio	Valdidentro
014072	Sondrio	Valdisotto
014073	Sondrio	Valfurva
014075	Sondrio	Verceia
014076	Sondrio	Vervio
014077	Sondrio	Villa di Chiavenna
014078	Sondrio	Villa di Tirano
012001	Varese	Agra
012004	Varese	Arcisate
012007	Varese	Azzio
012008	Varese	Barasso
012010	Varese	Bedero Valcuvia
012011	Varese	Besano
012015	Varese	Bisuschio
012019	Varese	Brenta

Serie Ordinaria n. 15 - Lunedì 11 aprile 2016

CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE COMUNE
012020	Varese	Brezzo di Bedero
012021	Varese	Brinzio
012022	Varese	Brissago-Valtravaglia
012024	Varese	Brusimpiano
012027	Varese	Cadegliano-Viconago
012030	Varese	Cantello
012037	Varese	Casalzuigno
012041	Varese	Cassano Valcuvia
012043	Varese	Castello Cabiaglio
012045	Varese	Castelvecchana
012051	Varese	Cittiglio
012052	Varese	Clivio
012053	Varese	Cocquio-Trevisago
012055	Varese	Comerio
012056	Varese	Cremenaga
012058	Varese	Cuasso al Monte
012059	Varese	Cugliate-Fabiasco
012060	Varese	Cunardo
012061	Varese	Curiglia con Monteviasco
012062	Varese	Cuveglio
012063	Varese	Cuvio
012065	Varese	Dumenza
012066	Varese	Duno
012069	Varese	Ferrera di Varese
012072	Varese	Gavirate
012074	Varese	Gemonio
012076	Varese	Germignaga
012081	Varese	Grantola
012083	Varese	Induno Olona
012086	Varese	Lavena Ponte Tresa
012087	Varese	Laveno-Mombello
012092	Varese	Luino
012093	Varese	Luvinate
012142	Varese	Maccagno con Pino e Veddasca
012097	Varese	Marchirolo
012099	Varese	Marzio
012100	Varese	Masciago Primo
012102	Varese	Mesenzana
012103	Varese	Montegrino Valtravaglia
012110	Varese	Orino
012113	Varese	Porto Ceresio
012114	Varese	Porto Valtravaglia
012115	Varese	Rancio Valcuvia
012117	Varese	Saltrio
012129	Varese	Tronzano Lago Maggiore
012131	Varese	Valganna
012133	Varese	Varese
012139	Varese	Viggiù







Serie Ordinaria n. 15 - Lunedì 11 aprile 2016

OCCUPAZIONE DEL SUOLO - CODICE	OCCUPAZIONE DEL SUOLO - DESCRIZIONE	DESTINAZIONE - codice	DESTINAZIONE - descrizione	CODICE USO	DESCRIZIONE USO	QUALITÀ - CODICE	QUALITÀ - DESCRIZIONE	SISTEMI AGRICOLI											
								ZOOTECNICO ESTENSIVO E/O NON ZOOTECNICO CON COLTURE FORAGGERE	SEMINATIVI	VITICOLTURA SPECIALIZZATA	FRUTTICOLTURA SPECIALIZZATA								
											TIPOLOGIA CULTURALE	PASCOLO	PRATO PERMANENTE	PRATO DA VICENDA	VIGNETO	VIGNETO TERRAZZATO	OLIVETO	FRUTTETO	CASTAGNETO
862	FIENO GRECO	002	DA FORAGGIO	055	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE		si										
862	FIENO GRECO	102	DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	054	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE			si									
899	PRATO PASCOLO	002	DA FORAGGIO	052	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	044	MISTO		si										
899	PRATO PASCOLO	002	DA FORAGGIO	051	AVVICENDATO - NON PERMANENTE	044	MISTO			si									
899	PRATO PASCOLO	002	DA FORAGGIO	051	AVVICENDATO - NON PERMANENTE	045	DI GRAMINACEE			si									
899	PRATO PASCOLO	002	DA FORAGGIO	052	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	045	DI GRAMINACEE		si										
899	PRATO PASCOLO	002	DA FORAGGIO	051	AVVICENDATO - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE			si									
899	PRATO PASCOLO	002	DA FORAGGIO	052	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE		si										
899	PRATO PASCOLO	102	DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	051	AVVICENDATO - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE			si									
950	PRUGNE	003	DA INDUSTRIA	000		000												si	

Eventuali modifiche ed integrazioni ai codici coltura utilizzabili saranno rese note mediante comunicato regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale (BURL) e sul sito internet di Regione Lombardia.